

# **REGOLAMENTO ATTUATIVO di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia**

Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare

## **Art. 1 Scopo**

Il presente Regolamento Attuativo ha funzione integrativa dello Statuto nelle parti riguardanti la formazione dei candidati professionisti, le procedure di selezione degli stessi e Il riconoscimento delle scuole di formazione da cui essi provengono.

Può essere modificato dal Consiglio Direttivo in carica a seguito del parere favorevole della Commissione Scientifica della Formazione di MEDEFitalia, suo formale estensore.

## **Art.2 Formazione per divenire socio professionista di MEDEFitalia**

MEDEFitalia accoglie soci appartenenti a diverse scuole di formazione per mediatori familiari, di conseguenza i modelli operativi possono essere, pur nel rispetto delle regole presenti nello Statuto, non omogenee.

Le indicazioni presenti in questo articolo definiscono i criteri univoci, relativi al loro percorso formativo, che i candidati devono soddisfare per poter accedere a MEDEFitalia.

### **A) Requisiti di base della formazione**

#### **Provenienza dei candidati**

L'accesso a MEDEFitalia è consentito a:

- coloro che abbiano frequentato corsi di formazione riconosciuti da MEDEFitalia, così come descritto negli artt. 6 e 7 del presente Regolamento;
- coloro che abbiano frequentato corsi di formazione presso Scuole di formazione in mediazione familiare non riconosciute ed abbiano svolto un percorso di formazione integrativa di almeno 100 ore presso Centri/istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti da MEDEFitalia, così come specificato al punto c) del presente articolo.

#### **Titoli di studio dei candidati**

I candidati corsisti devono aver conseguito la laurea, almeno triennale, nelle seguenti aree: psicologia, giurisprudenza, servizio sociale, sociologia, scienze della formazione e/o dell'educazione.

Sono ammessi altresì coloro che abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, in psichiatria, neuropsichiatria infantile iscritti agli elenchi previsti negli albi professionali.

In via eccezionale può essere valutata la richiesta di candidati alla formazione che non possiedano i requisiti richiesti ma dimostrino di aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell'area della famiglia, della coppia e delle relazioni sociali.

La richiesta di candidati con titoli equipollenti alle lauree indicate così come di quelli che non possiedano pienamente i requisiti richiesti, sarà soggetta alla valutazione della Commissione Scientifica di MEDEFitalia.

## Struttura e contenuti minimi dei corsi di formazione di provenienza dei candidati

Il percorso formativo dei corsi riconosciuti è di almeno 320 ore così suddivise:

- 240 ore di training specifico in mediazione familiare almeno biennale, suddivise in 180 ore di didattica in aula e 40 ore di lezioni specialistiche/seminari.

La formazione deve consentire all'allievo l'acquisizione di capacità teoriche e pratiche.

I contenuti minimi di tale percorso formativo sono:

- la teoria del conflitto e il conflitto familiare
- la comunicazione in situazioni conflittuali
- la mediazione familiare: definizione, tecniche, modelli e ambiti di applicazione
- il mediatore familiare: ruolo, funzione, obblighi deontologici e peculiarità
- il processo di mediazione familiare: i primi contatti la fase di premediazione, i primi colloqui di coppia e la valutazione di mediabilità, la negoziazione, la conclusione e la gestione di difficoltà, interruzioni e fallimenti
- abilità di gestione di interazioni in situazioni di elevata conflittualità, sperimentata attraverso simulazioni o role playing.
- nozioni di psicologia dello sviluppo: i figli nella separazione dei genitori, dal concepimento all'adolescenza
- nozioni di diritto di famiglia: la separazione e il divorzio
- lettura e analisi di vissuti/emozioni di mediatore e genitori nella stanza di mediazione
- l'attività di promozione del mediatore familiare: informazione e promozione presso cittadini, operatori, istituzioni, colleghi
- gestione del rapporto con altri professionisti/operatori/servizi e con i Tribunali
- applicazione delle tecniche di mediazione in altri contesti

Al termine del training verrà rilasciato, dalla scuola di formazione, un attestato di partecipazione al corso.

Per essere valido ai fini del riconoscimento da parte di MEDEFItalia il numero di ore d'assenza del corsista non può superare 1/5 del monte ore complessivo del training.

In caso di richieste, formulate dalle direzioni didattiche delle scuole di formazione, di accettazione di corsisti che hanno accumulato assenze che superino tale limite, MEDEFItalia si riserva di richiedere la partecipazione a ulteriori incontri di formazione prima dell'accesso dell'allievo alla fase di pratica professionale.

- pratica professionale di minimo 80 ore complessive da distribuirsi tra tirocinio e supervisione.

Per **tirocinio** s'intende la possibilità per un corsista che ha terminato la fase di training descritta al punto a) di accedere a un servizio/centro/studio di mediazione familiare per conoscerne l'attività organizzativa e funzionale oltre alla possibilità di osservare, senza intervento diretto, alcuni incontri di mediazione, previo assenso scritto dei genitori/mediandi. Il tirocinio è organizzato e gestito dalla scuola di formazione con cui il corsista ha svolto il training descritto al punto a). Detta scuola rilascerà una certificazione,

da far pervenire a MEDEFItalia, dell'avvenuto tirocinio, specificando le ore effettivamente svolte dal corsista. Per essere accettato da MEDEFItalia il tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore complessive.

Per **supervisione** s'intende l'attività di supporto fornito da un mediatore qualificato a un corsista che ha completato il training descritto al punto a) a fronte della conduzione in prima persona, da parte di quest'ultimo, di almeno un percorso completo di mediazione familiare sul quale presenterà una relazione in forma scritta. Tale relazione sarà discussa in sede di esame presso la scuola di formazione frequentata che rilascerà, in caso di esito positivo, un attestato di abilitazione alla pratica. La supervisione può essere di gruppo o individuale. In quest'ultimo caso per essere accettata da MEDEFItalia la supervisione non deve essere inferiore alle 15 ore complessive.

## **B) Aggiornamento professionale obbligatorio**

L'accesso a MEDEFItalia è consentito a coloro che rispettino l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante, così come previsto dall' art.5, comma 1, punto e) della legge 4/2013 e descritto nel Disciplinare sulla formazione permanente, parte integrante, così come il presente regolamento, dello Statuto di MEDEFItalia.

## **Art.3 Procedura di selezione dei candidati professionisti**

La selezione dei candidati professionisti si differenzia in base alla struttura formativa di provenienza.

### **A) Iscrizioni a Socio professionista da parte di chi abbia svolto la formazione presso la Scuola di Formazione dell'Associazione GeA-Genitori Ancòra**

In virtù della riconosciuta competenza nel settore formativo e di diffusione della cultura della mediazione, associata alla trentennale esperienza sul campo, i candidati soci professionisti provenienti dalla Scuola di Formazione dell'Associazione GeA-Genitori Ancòra hanno una procedura specifica di selezione.

#### **Domanda d'ammissione**

Al termine del percorso formativo (training e pratica professionale) e conseguito l'attestato di abilitazione alla pratica fornito dalla Scuola di Formazione dell'Associazione GeA-Genitori Ancòra, il candidato socio professionista che intenda iscriversi nel registro dei Soci professionisti di MEDEFItalia dovrà presentare domanda d'ammissione, scaricando il fac-simile dal sito di MEDEFItalia, allegando:

- copia dell'attestato di abilitazione alla pratica
- consenso, firmato, per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679.
- attestazione del pagamento della quota prevista per l'esame d'ammissione

#### **Esame d'ammissione**

Il candidato socio professionista della Scuola di Formazione dell'Associazione GeA-Genitori Ancòra alla presenza di una commissione d'esame (così come descritta nell'art.4 del presente Regolamento) dovrà sostenere:

- una prova orale sulla propria pratica professionale che analizzerà l'esperienza diretta di mediazione familiare, i casi supervisionati, l'aggiornamento professionale.
- una prova pratica (simulazione o role playing)

**B) Iscrizioni a Socio professionista da parte di chi abbia svolto la formazione presso altre Scuole di formazione in mediazione familiare riconosciute da MEDEFItalia**

MEDEFItalia riconosce l'iter formativo di Scuole di Formazione in Mediazione Familiare che rispettino i criteri stabiliti nell'art. 12 del presente Regolamento e per i candidati soci professionisti che provengono da queste scuole prevede una procedura specifica di selezione.

**Domanda d'ammissione**

Al termine del percorso formativo (training e pratica professionale) e conseguito l'attestato di abilitazione alla pratica fornito dalla Scuole di Formazione in Mediazione Familiare, il candidato socio professionista che intenda iscriversi nel registro dei Soci professionisti di MEDEFItalia dovrà presentare domanda d'ammissione, scaricando il fac-simile dal sito di MEDEFItalia, allegando:

- copia dell'attestato di abilitazione alla pratica
- copia del documento con cui MEDEFItalia ha riconosciuto il corso di formazione.
- autocertificazione in cui il candidato socio dichiara di svolgere l'attività di mediatore familiare o che intende svolgerla.
- autocertificazione in cui il candidato socio dichiara il suo modello operativo generale
- consenso, firmato, per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679.
- attestazione del pagamento della quota prevista per l'esame d'ammissione

**Esame d'ammissione**

Il candidato socio professionista della Scuola di Formazione in Mediazione Familiare riconosciuta da MEDEFItalia alla presenza di una commissione d'esame (così come descritta nell'art 4 del presente Regolamento) dovrà sostenere:

- un esame orale volto a verificare l'acquisizione degli strumenti teorici di base della mediazione familiare, così come specificati nell'art.2 comma A) del presente Regolamento
- presentare e discutere una tesina su un caso pratico di mediazione familiare completo, condotto in prima persona e supervisionato.
- una prova pratica (simulazione o role playing)

Se il caso supervisionato è presentato nella tesina è stato seguito da un docente dell'Associazione GeA-Genitori Ancòra, il candidato svolgerà esclusivamente l'esame di discussione della tesina già supervisionata.

**C) Iscrizioni a Socio professionista da parte di chi abbia svolto la formazione presso altre Scuole di formazione in mediazione familiare non riconosciute da MEDEFItalia**

Coloro che intendano diventare Socio professionista MEDEFItalia e abbiano frequentato corsi offerti da Scuole di Formazione in Mediazione Familiare non riconosciute da MEDEFItalia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea, almeno triennale nelle seguenti aree: psicologia, giurisprudenza, servizio sociale, sociologia, scienze della formazione e/o dell'educazione. Altresì coloro che abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, in psichiatria, neuropsichiatria infantile iscritti agli elenchi previsti negli albi professionali;
- aver frequentato un corso di formazione in mediazione familiare di almeno 140 ore
- integrazione formativa di almeno 100 ore presso Centri/istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti da MEDEFItalia sui temi descritti all'art.2 punto A) del presente Regolamento
- ciclo completo di pratica professionale di 80 ore, suddivise tra tirocinio e supervisione,

### **Domanda d'ammissione**

Al termine del percorso formativo (training e pratica professionale) e conseguito l'attestato di abilitazione alla pratica fornito dalla Scuola di Formazione, il candidato socio professionista che intenda iscriversi nel registro dei Soci professionisti di MEDEFItalia dovrà presentare domanda d'ammissione, scaricando il fac-simile dal sito di MEDEFItalia, allegando:

- autocertificazione dei propri titoli di studio
- descrizione dettagliata del percorso formativo offerto dalla Scuola di Formazione in Mediazione Familiare
- copia dell'attestato di abilitazione alla pratica o della certificazione di conclusione del percorso formativo rilasciata dalla Scuola di Formazione
- certificazione dell' integrazione formativa di almeno 100 ore presso i Centri/istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti da MEDEFItalia
- certificazione del ciclo completo di pratica professionale di 80 ore
- autocertificazione in cui il candidato socio dichiara di svolgere l'attività di mediatore familiare o che ne ha i titoli e intende svolgerla
- autocertificazione in cui il candidato socio dichiara il suo modello operativo generale
- consenso, firmato, per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679.
- attestazione del pagamento della quota prevista per l'esame d'ammissione.

### **Esame d'ammissione**

Il candidato professionista alla presenza di una commissione d'esame (così come descritta nell'art 4 del presente Regolamento) dovrà sostenere:

- un esame orale volto a verificare l'acquisizione degli strumenti teorici di base della mediazione familiare, così come specificati nell'art.2 comma A) del presente Regolamento
- presentare e discutere una tesina su un caso pratico di mediazione familiare completo, condotto in prima persona e supervisionato.
- una prova pratica (simulazione o role playing)

### **Art.4 Istituzione della Commissione d'esame**

Al fine di verificare le competenze dei candidati soci professionisti, saranno elette a richiesta e su necessità delle Commissioni d'esame.

Ogni Commissione d'esame sarà composta di tre membri: un membro dovrà essere scelto tra i componenti del Consiglio direttivo e gli altri due verranno scelti e nominati dalla Commissione Scientifica della Formazione tra i soci con esperienza nel campo della formazione o facenti parte di organizzazioni o istituti con corsi di formazione riconosciuti.

I membri della Commissione d'esame dovranno garantire neutralità ed imparzialità. L'esaminato/gli esaminati hanno facoltà di recusare uno o più membri della Commissione d'esame entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza e il Consiglio direttivo provvederà a nominare una nuova Commissione d'esame che non potrà essere più ricusata.

#### **Art.5 Compiti della Commissione d'esame**

La commissione d'esame verificherà le competenze dei candidati soci professionisti valutandone il comportamento durante le prove previste e descritte nell'art.3 del presente Regolamento.

Al termine delle prove decreterà il superamento o meno dell'esame da parte del candidato socio professionista.

In caso di mancato superamento dell'esame, la commissione rilascerà al candidato professionista una documentazione che ne attesti le motivazioni e inviterà il candidato professionista a ripetere l'esame.

Nel caso l'aspirante socio rifiutasse il parere della Commissione d'esame, potrà rivolgersi al Consiglio Direttivo tramite raccomandata A.R. e chiedere il riesame della sua prova da parte di un'altra Commissione d'esame. S'impegna tuttavia ad accettare il secondo parere.

In caso di superamento dell'esame, la commissione rilascerà una documentazione che attesta il risultato positivo in due copie: una per il candidato professionista e l'altra per il Consiglio direttivo.

La commissione d'esame inoltrerà al Consiglio direttivo la Domanda d'ammissione del candidato socio professionista unitamente all'attestazione del superamento dell'Esame, per consentire al Consiglio di deliberare, nei modi e nei tempi descritti nell'art. 7 dello Statuto, l'ammissione a Socio.

Ad avvenuta deliberazione, il Consiglio direttivo invierà una comunicazione ufficiale al nuovo Socio professionista nella quale chiederà il suo impegno a rispettare tutte le regole presenti nello Statuto e nel Regolamento attuativo.

Il nuovo Socio professionista s'impegna inoltre a versare la quota associativa entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo e a far pervenire gli estremi della propria polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), obbligatoria così come specificato nell'art.14 del presente Regolamento.

#### **Art.6 Riconoscimento di Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare**

MEDEFItalia riconosce i Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare che offrano:

- Comprovata e documentabile esperienza formativa e organizzativa

- Corpo docenti caratterizzato da formatori con specifica preparazione ed esperienza nell'area della mediazione familiare, mediatori familiari e docenti specialisti nelle materie attinenti alle competenze trasversali che il mediatore familiare deve possedere, la cui esperienza sarà attestata da curriculum vitae, attestazioni e ogni altra documentazione idonea
- Organizzazione didattica in cui sia presente una quota di coinvolgimento diretto degli allievi (lavori di gruppo, simulazioni e role playing)
- Strumenti di valutazione durante e alla fine del corso.

### **Art.7 procedura per il Riconoscimento di Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare**

Per essere inseriti nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti da MEDEFItalia, è necessario:

- a) organizzare corsi di formazione alla mediazione familiare che rispettino i criteri definiti negli artt.2 e 7 del presente Regolamento
- b) presentare domanda (scaricabile dal sito di MEDEFItalia ) al Presidente di MEDEFItalia
- c) presentare un dossier sull'attività svolta dal Centro/Istituto inerente la formazione alla mediazione familiare e sul gruppo docenti presente ai corsi
- d) ottenere parere favorevole dal Consiglio direttivo e dalla Commissione scientifica per la formazione;
- e) impegnarsi a garantire, almeno per i primi 3 corsi di formazione alla mediazione familiare erogati dall'inserimento nel Registro, la supervisione allo staff didattico da parte di un Socio didatta esperto di MEDEFItalia per almeno 10 ore annue, concordando con l'associazione i tempi e i costi di tale intervento

Il riconoscimento avviene ad opera del Consiglio direttivo che delibera in base alla valutazione dei criteri definiti negli artt.2 e 7 del presente Regolamento fatta dalla Commissione Scientifica per la formazione.

A seguito del riconoscimento, il Centro/Istituto di formazione è inserito nel Registro dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti da MEDEFItalia, che contiene la denominazione dei Centri/Istituti e i relativi programmi di formazione ed è pubblicato in un apposita sezione del sito di MEDEFItalia. I Centri/Istituti di formazione rimangono inseriti nell'elenco fino a quando perdurino le condizioni che ne hanno permesso l'ammissione.

I Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare, successivamente al riconoscimento e all'inserimento nel Registro, sono tenuti ad attenersi allo Statuto di MEDEFItalia e al presente Regolamento.

Ogni situazione che non ottemperi quanto regolamentato sarà sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica per la formazione.

### **Art.8 Riconoscimento di Corsi di Formazione alla Mediazione Familiare**

I Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti da MEDEFItalia in base ai criteri definiti negli artt.7 e 8 del presente Regolamento, per vedere riconosciuti i corsi di formazione

erogati devono inviare alla Sede nazionale informazioni dettagliate per ogni corso organizzato, tra cui:

- il programma del corso con i nominativi dei docenti e il numero dei partecipanti
- le date previste d'inizio e fine del corso, il monte ore complessivo e la sede
- la quota di partecipazione prevista
- i moduli didattici e le aree di insegnamento dei docenti del corso
- la presenza o meno dell'esame finale (esame orale, presentazione e discussione della tesina su un caso, prova pratica) con attribuzione di giudizio complessivo
- la garanzia che l'accesso all'esame finale avvenga solo da parte degli iscritti con almeno l'80% della frequenza effettiva al corso.
- la garanzia che il responsabile didattico del corso sia un mediatore familiare socio MEDEFItalia o appartenente ad altre associazioni di mediatori familiari riconosciute dal Mi.SE (SIMEF, A.I.Me.F o AIMS).

Tutta la documentazione verrà vagliata dalla Commissione Scientifica per la formazione di MEDEFItalia e sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione, così come definito nell'art.12 dello Statuto di MEDEFItalia.

A fronte del parere positivo del Consiglio Direttivo, il corso verrà riconosciuto da MEDEFItalia e il Consiglio Direttivo stesso emetterà apposita delibera di riconoscimento il cui numero dovrà essere inserito nella dicitura "corso riconosciuto da MEDEFItalia con delibera n. " da apporre sul materiale del corso (cartellette, brochure, spazio web di pubblicizzazione del corso), unitamente al logo di MEDEFItalia.

I Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare i cui corsi sono riconosciuti da MEDEFItalia s'impegnano inoltre a:

- garantire la compilazione finale del questionario predisposto dalla Commissione Scientifica per la formazione di MEDEFItalia per la valutazione del corso da parte dei partecipanti
- far prevenire al Presidente di MEDEFItalia la ricevuta del versamento della quota prevista per l'iter di riconoscimento del corso e indicata nella domanda di riconoscimento.

A seguito del riconoscimento, gli allievi provenienti da tali corsi, concluso tutto l'iter formativo, potranno richiedere l'iscrizione a Socio professionista di MEDEFItalia, potendo usufruire della Procedura di selezione dei candidati professionisti di cui all'art.3 punto B) del presente Regolamento.

#### **Art.9 Riconoscimento di eventi sui temi della mediazione familiare, della separazione o del divorzio o tematiche correlate, organizzati da di Centri/Istituti di formazione riconosciuti o non riconosciuti da MEDEFItalia**

La fruizione da parte dei Soci professionisti di MEDEFItalia di eventi che possano assolvere agli obblighi deontologici e professionali delineati nel Codice Deontologico e di Condotta e nell'art.2 del presente Regolamento, con particolare attenzione all'obbligo di aggiornamento professionale



costante (punto B dello stesso articolo), è regolamentata da apposito Disciplinare sulla formazione permanente, parte integrante del presente Regolamento Attuativo e dello Statuto, a cui si rimanda.

#### **Art. 10 Procedure di controllo e di verifica sull'operato dei soci**

Così come descritto nell'art.3 del proprio Statuto, MEDEFItalia garantisce che i propri associati si attengano a regole di carattere deontologico e di condotta a tutela dei genitori che incontrano nella loro opera di mediatori familiari.

Inoltre, la legge prevede ulteriori garanzie per l'utenza nei casi in cui i propri associati siano autorizzati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi (artt. 7 e 8 della legge 4/203 e all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

Per questi motivi al Consiglio Direttivo compete la vigilanza sulla correttezza professionale dei propri associati e le conseguenti decisioni, così come descritte nell'art.7 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere al Socio di mettere a disposizione opportuna documentazione attestante la sua pratica professionale qualora risultasse necessario verificare, sia per valutazione autonoma che per segnalazione di un utente che ha usufruito dei servizi di mediazione familiare o di un altro socio, il rispetto da parte di un proprio associato dei requisiti professionali e dei criteri stabiliti dallo Statuto, dal Codice Etico, Deontologico e di Condotta e dal Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente,

Per l'analisi di tale documentazione e le decisioni conseguenti, il Consiglio Direttivo istituirà una Commissione Disciplinare.

#### **Art. 11 Istituzione della commissione disciplinare**

La Commissione Disciplinare viene istituita all'occorrenza e su indicazione del Consiglio Direttivo.

È composta di tre componenti, uno dei quali sarà scelto tra i Soci Fondatori e gli altri due tra i Soci Professionisti valutandone la specifica competenza (giuridica, psicologica ...) a seconda della situazione in esame. Per casi specifici potranno essere coinvolti professionisti esterni di comprovata preparazione ed esperienza.

I componenti della Commissione Disciplinare devono garantire neutralità e imparzialità e possono, entro 15 giorni dalla comunicazione al Socio, essere ruscitati dall'esaminato una sola volta e per motivazioni quali i rischi di parzialità o di non neutralità o ancora di incompetenza rispetto al modello operativo da lui utilizzato. In caso di ruscitazione, il Consiglio direttivo provvederà a nominare una nuova Commissione Disciplinare alla cui formazione e al cui giudizio l'associato non può più opporsi.

#### **Art. 12 Esiti dell'attività Commissione Disciplinare**

La Commissione Disciplinare, una volta riunitasi, valuta la documentazione prodotta dal Socio segnalato, convoca l'interessato per un confronto e può istituire delle prove scritte, orali e pratiche per consentire adeguata valutazione delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità di

mediazione familiare, nonché dell'atteggiamento rispettoso delle norme statutarie e deontologiche del Socio, così come descritte nell'art.7 dello Statuto.

In seguito a tale processo di valutazione, la Commissione Disciplinare adotta opportuni provvedimenti, differenziati in base al tipo di infrazione commessa dal Socio segnalato:

- in caso di prima infrazione, la Commissione Disciplinare segnala la situazione al Consiglio Direttivo e commina al Socio una multa di € 200 da intendersi come avvertimento d'infrazione;
- in caso di infrazione successiva alla prima o in caso di grave e reiterato inadempimento, così come descritto nell'art.8 dello Statuto, degli obblighi e doveri di un Socio, la Commissione Disciplinare attiva Il Consiglio Direttivo affinché decida l'esclusione del Socio.

Il Socio che viene escluso, può presentare ricorso nei modi e nei tempi descritti nell'art.8 dello Statuto.

### **Art.13 Attestazioni rilasciate da MEDEFitalia**

MEDEFitalia, dopo le necessarie verifiche e sotto la responsabilità del proprio Presidente, rilascia ai propri iscritti l'Attestato di Socio Professionista MEDEFitalia, contenente tutti gli elementi informativi utili per tutelare i consumatori che usufruiranno dei servizi del professionista, nell'ottica della massima trasparenza

Nell'attestato sono indicati

- conferma della regolare iscrizione del professionista all'associazione, comprensiva del numero d'iscrizione e dell'indicazione della sua scadenza
- rispetto dei requisiti necessari e degli standard qualitativi e di qualificazione professionale definiti da MEDEFitalia ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione
- rispetto delle garanzie di tutela dei consumatori fornite tramite l'associazione all'utente
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista

L'Attestato di Socio Professionista MEDEFitalia non rappresenta requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale, ha validità annuale ed è rinnovato a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo.

### **Art.14 Assicurazione per danni arrecati nell'esercizio dell'attività' (Responsabilità Civile)**

Tutti gli associati a MEDEFitalia, pena l'esclusione dall'associazione, devono contrarre la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), nel rispetto dell'art.7 comma 1, punto e della legge 4/2013.

Gli estremi della polizza assicurativa devono essere comunicati al Consiglio direttivo, come specificato nell'art.5 del presente Regolamento, e ai genitori nei primi colloqui informativi , come specificato nell'art.21 dello Statuto di MEDEFitalia.

MEDEFitalia valuterà la possibilità di stipulare convenzioni con agenzie assicurative o di brokeraggio, per offrire ai propri associati, senza alcun obbligo di adesione e vincolo, tariffe vantaggiose o coperture più efficaci.

#### **Art.15 Entrata in vigore e disciplina transitoria**

Il presente Regolamento Attuativo è approvato in sede di costituzione ed entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione sul sito di MEDEFitalia.

Il primo anno di applicazione, in via transitoria, sono possibili provvedimenti di sanatoria, da valutarsi caso per caso, a cura del Consiglio Direttivo.

Milano 25 settembre 2016

(revisione del giugno 2018 per adeguamento Regolamento UE n.2016/679)